



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

III SEZIONE CIVILE

ESECUZIONI MOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione,
a scioglimento della riserva, letti gli atti

- Ritenuto di dover procedere alla vendita del marchio “I VIAGGI DI GIORGIO”, titolo industriale pignorato in danno di*** ed afferente alla società I***, di cui il debitore pignorato risulta titolare del 99% delle quote sociali,
- ritenuto di non procedere alla vendita con modalità telematiche poiché potenzialmente pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura (art. 530, VI co., c.p.c.)
- vista la relazione di stima del valore del marchio depositata dal CTU;
- rilevato che il prezzo base d'asta debba partire da € 89.645,76, di cui alla suddetta perizia;
- ritenuto necessario procedere ad adeguata pubblicità della vendita ai sensi dell'art. 490 cpc;

ORDINA

La vendita all'incanto del marchio “I VIAGGI DI GIORGIO” pignorato a carico dell'intestatario dello stesso,***.

FISSA

Il prezzo base d'asta, pari al valore di stima, in € 89.645,76.

DELEGA

Per la vendita il dott. Francesco Albertini con studio in Roma, Via Taro, n. 29.

AVVERTE

Che in caso di esito infruttuoso della vendita il creditore che abbia richiesto l'assegnazione dei beni potrà ottenerne l'assegnazione (Cass. 15596/2019) al valore e con le modalità meglio specificate al successivo paragrafo 11)

DISPONE

che le operazioni di vendita abbiano luogo secondo la seguente disciplina:

1) - suddivisione o formazione di lotti e prezzo base – Il commissionario procederà alla vendita del marchio “I VIAGGI DI GIORGIO”, pignorato in danno di*** , per un prezzo a base d’asta pari ad € 89.645,76;

2) - gara – la vendita avrà luogo mediante presentazione di offerte in busta chiusa da presentare al commissionario, presso il suo studio, nei termini e con le modalità di seguito stabilite;

3) - pubblicità – il commissionario provvederà alla necessaria pubblicità commerciale mediante pubblicazione della presente ordinanza, della seconda relazione di stima e dei propri recapiti sul sito internet www.astegiudiziarie.it e sul “portale delle vendite pubbliche” di cui all’art. 490, comma 1, c.p.c., se accessibile e funzionante; il commissionario è autorizzato a procedere ad altre forme di pubblicità che ritenga opportune. Le spese di pubblicità sono forfetariamente quantificate nella somma di € 500,00 (art. 18 bis DPR 115/2002 e 161 quater disp. att. c.p.c.).

Qualora, per la particolare natura o valore dei beni staggiti, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, l’Istituto richiederà al giudice dell’esecuzione la relativa autorizzazione, indicandone il costo;

4) - inizio e durata della gara – la gara avrà inizio nel termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, ed avrà durata di giorni 10;

5) - caparra – gli interessati a partecipare alla gara dovranno presentare le offerte irrevocabili di acquisto in busta chiusa al commissionario, presso il suo studio, unitamente ad una caparra, mediante assegno circolare intestato al Tribunale di Roma, presso Unicredit s.p.a. - Ag. Tribunale Civile per un importo pari al 20% dell’offerta;

6) - offerta irrevocabile di acquisto – l’offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere formulata in busta chiusa indirizzata e consegnata al commissionario; deve contenere l’indicazione del soggetto offerente, della sede o domicilio, del codice fiscale e/o partita iva, dei recapiti telefonici e di PEC e posta elettronica ordinaria, del lotto per cui si partecipa, dell’ammontare dell’offerta e l’assegno circolare non trasferibile di cui al precedente n. 5); l’offerta perde efficacia quando è superata da successiva maggiore offerta formulata dallo stesso offerente con le richieste modalità;

7) - aggiudicazione – il commissionario procederà all’aggiudicazione del marchio, previo incasso dell’intero prezzo, in favore di coloro che, al termine della gara e per ciascun lotto, risulteranno aver formulato l’offerta maggiore; l’operazione di apertura delle buste e di aggiudicazione sarà documentata su apposito verbale; il commissionario comunicherà prontamente a ciascun offerente l’esito delle operazioni a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria.

Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito dall'aggiudicatario entro il termine di cinque giorni che decorreranno, rispettivamente, dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione mediante assegno circolare intestato al Tribunale di Roma, presso Unicredit s.p.a. - Ag. Tribunale Civile, da consegnare al commissionario;

8) - restituzione della caparra – agli offerenti non aggiudicatari, verranno restituiti dal commissionario gli assegni circolari non trasferibili con cui era stata costituita in caparra, entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine della gara.

9) - compensi del commissionario – Al commissionario è riconosciuto un compenso ai sensi dell'art. 3 D.M. 227/2015), oltre alle spese di pubblicità;

10) - trascrizione dell'acquisto – la trascrizione dell'acquisto del marchio è da eseguirsi a cura e spese dell'aggiudicatario, al quale dovrà essere consegnata copia del verbale di aggiudicazione, successivamente al versamento del prezzo e al suo deposito. Ai sensi dell'art. 1194 c.c., tutte le somme versate, caparra compresa, saranno imputate prima alle spese e successivamente al prezzo.

In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la caparra verrà acquisita alla procedura e, ai sensi dell'art. 540, co. 2, c.p.c., il marchio sarà rimesso in vendita alle medesime condizioni, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

11) - nuovi esperimenti di vendita e richiesta di assegnazione dei beni –

A) Nel caso in cui non sia stata previamente presentata istanza di assegnazione dei beni e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il commissionario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente – e comunque non oltre il termine di tre giorni – l'esito infruttuoso della vendita al creditore precedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il primo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

Se il creditore presenta l'istanza di assegnazione, il Commissionario procederà con le modalità indicate al precedente punto A).

Se entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (da prolungarsi in caso di scadenza al sabato o in giorno festivo) il creditore non abbia richiesto l'assegnazione, il commissionario procederà al secondo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per la proposizione delle offerte che dovrà essere ridotto del 25%.


B) Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione al secondo esperimento, il commissionario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni l'esito infruttuoso della vendita al creditore precedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il secondo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.



Se il creditore presenta l'istanza di assegnazione il Commissionario procederà con le modalità indicate al precedente punto A).




Se entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (da prolungarsi in caso di scadenza al sabato o in giorno festivo) il creditore non abbia richiesto l'assegnazione, il commissionario procederà al terzo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per la proposizione delle offerte che dovrà essere ridotto del 25%.



C) Nel caso in cui abbia avuto esito negativo anche il terzo esperimento di vendita, il commissionario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni l'esito infruttuoso della vendita al creditore precedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il terzo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.




12) - documentazione delle operazioni di vendita e versamento delle somme riscosse – il commissionario è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al Cancelliere; nonché a documentare le operazioni di vendita eseguite mediante redazione di appositi verbali, che saranno depositati unitamente ad un report su inizio e conclusione della gara e sulle offerte in rialzo via via ricevute.




Il commissionario provvederà altresì a versare tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detraendo le competenze già maturate, su conto corrente intestato al Tribunale di Roma, intrattenuto presso Unicredit s.p.a., Ag. Tribunale Civile.



Il tutto entro cinque giorni lavorativi, decorrenti dall'integrale pagamento del prezzo ovvero dal definitivo incameramento della caparra;



13) - compenso in caso di estinzione della procedura esecutiva – nel caso in cui la vendita non abbia luogo per anticipata estinzione della procedura esecutiva o per altre cause da lui non dipendenti, al commissionario saranno riconosciuti gli eventuali compensi e il rimborso delle spese sostenute e documentate, da liquidarsi con separato provvedimento;



14) - rinvio alle disposizioni vigenti – per ogni profilo non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni, come stabilite dagli artt. 532 e 533 c.p.c. e dal D.M. 227/2015

FISSA



al giorno **17.6.2026, ore 11.00** l'udienza per la verifica dell'esito della vendita;



MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti e al commissionario.

Roma, 27.11.2025





Il G.E.

Dott.ssa Giulia Messina



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009